

**FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA**

**Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell'Assessore per l'Economia d'intesa con l'Assessore delle Attività Produttive n. 31 del 23 luglio 2025**

**Aiuti alle aggregazioni tra imprese**

<b>Tipologia Fondi</b>	Fondo Regionale rotativo.
<b>Linea di intervento</b>	Credito per programmi di aggregazioni aziendali.
<b>Destinatari</b>	Imprese operanti in Sicilia che prendono parte a operazioni di aggregazione aziendale.
<b>Requisiti di ammissibilità</b>	<p>Le aggregazioni rilevanti ai fini del riconoscimento dell'aiuto sono quelle attuate mediante fusione, costituzione di consorzi stabili, costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii.), conferimento o acquisto di azienda o ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.</p> <p>Le imprese che prendono parte all'aggregazione aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono "micro" o "piccole" o "medie" imprese, così come individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.;</li> <li>- hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio della Regione siciliana.</li> </ul> <p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le aggregazioni tra imprese che appartengono allo stesso gruppo societario;</li> <li>- le aggregazioni tra imprese legate da un rapporto di controllo o di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'art. 2359, secondo comma, del codice civile;</li> <li>- le aggregazioni tra imprese individuali i cui titolari sono coniugi, parenti e affini entro il terzo grado.</li> </ul>
<b>Finalità</b>	Aggregazioni aziendali finalizzate ad accrescere il livello dimensionale e la struttura delle imprese siciliane nonché a favorire la crescita e la competitività dell'economia regionale.
<b>Operazioni agevolabili</b>	<p>Finanziamento a tasso agevolato.</p> <p>Qualora richiesto può essere altresì erogato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo del 30% del finanziamento agevolato, come di seguito regolamentato.</p> <p><i>Spese ammissibili</i></p> <p>Costi da sostenere o sostenuti dal 1° gennaio 2025 per il perfezionamento di aggregazioni tra imprese attuate mediante fusione, costituzione di consorzi stabili, costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica (art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii.), conferimento o acquisto di azienda o ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.</p> <p>A titolo esemplificativo, tra i costi ammissibili sono ricompresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i costi per l'acquisizione dell'azienda e/o del ramo d'azienda;</li> <li>b) i costi per l'acquisizione delle quote societarie;</li> </ol>

	<p>c) i costi amministrativi e operativi per la costituzione dell'eventuale nuovo soggetto giuridico;</p> <p>d) i costi amministrativi e operativi connessi all'integrazione dei processi e delle attività delle imprese aggregate;</p> <p>e) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di aggregazione;</p> <p>f) i costi per la registrazione di marchi e, ricorrendone i presupposti, di altri segni distintivi.</p> <p>Gli oneri fiscali connessi alle operazioni di aggregazione non costituiscono spese ammissibili. Il valore dell'azienda ovvero delle quote societarie oggetto di acquisizione formano oggetto di apposita relazione di stima, redatta da professionista indipendente.</p>
<b>Importo finanziabile</b>	<p>Fino a € 500.000,00</p> <p>In ogni caso l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non può essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile. La restante quota potrà essere apportata anche mediante intervento di altri enti creditizi.</p>
<b>Eventuale contributo a fondo perduto</b>	<p>Può altresì essere concesso, su richiesta, anche un contributo a fondo perduto nei limiti massimi del 30% del finanziamento agevolato. Il predetto contributo sarà erogato attraverso l'abbuono delle ultime rate di ammortamento del finanziamento purché l'impresa beneficiaria risulti in regola con i pagamenti delle rate di rimborso, in via corrispondente alle ultime scadenze di ammortamento del finanziamento, con monitoraggio annuale dei relativi importi.</p>
<b>Durata dell'operazione</b>	<p>Sino ad un massimo di 12 anni ivi compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni</p>
<b>Periodicità delle rate</b>	<p>Trimestrale.</p>
<b>Condizione, tassi e forme tecniche di intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17 del 17/06/19 e ss.mm.ii.)</b>	<p>Tutti gli interventi a valere sul Fondo Sicilia dovranno risultare sostenibili sul piano economico finanziario e le imprese beneficiarie saranno valutate secondo le regole sul merito creditizio e pertanto dovranno possedere, altresì, le capacità di rimborso del finanziamento (ex art. 5 del D. A. 17 Giugno 2019) anche con riferimento al piano industriale redatto a supporto del programma di aggregazione.</p> <p>Nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo.</p> <p>Nei casi in cui il "tasso BCE" dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero e il tasso applicato sarà pari al suddetto spread.</p> <p>In ogni caso il tasso applicato al finanziamento non potrà essere superiore allo 0,25 % annuo (ai sensi dell'art.1 del D.A n.71/2022).</p>
<b>Garanzie</b>	<p>I finanziamenti dovranno essere assistiti, in misura non inferiore al 50%:</p> <p>a) da garanzie reali, aziendali e/o extraziendali ovvero, in alternativa</p> <p>b) da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ex L.662/96 gestito da MCC;</p> <p>c) da fideiussione bancaria o assicurativa;</p> <p>e ad integrazione per la restante quota, fino al 100% del finanziamento, da garanzie consortili, da fideiussioni bancarie/assicurative ed ogni altra garanzia consentita dalla normativa.</p>
<b>Regime de minimis</b>	<p>L'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre anni solari.</p> <p>Le agevolazioni di cui alla presente scheda sono cumulabili nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese con quelle di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del D.A. n. 31 del 23/07/2025.</p>

	In ogni caso l'intensità di aiuto non supera i limiti massimi stabiliti nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'agevolazione è concessa.
<b>Costo dell'operazione</b>	Commissione <i>una tantum</i> pari all'1,50% oltre IVA se dovuta, dell'importo erogato a carico dell'impresa beneficiaria. Il relativo importo sarà trattenuto in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento, al netto di eventuali imposte e altri oneri se dovuti per legge.
<b>Note</b>	Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla base del completamento della documentazione necessaria richiesta.